



27521-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 07/03/2018

GIACOMO FUMU

- Presidente - Sent. n. sez.
491/2018

MAURA NARDIN

UGO BELLINI

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.29876/2017

ALESSANDRO RANALDI

FRANCESCA PICARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROLLO FRANCO nato il 05/02/1952 a SAN DONATO DI LECCE

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.

E' presente l'avvocato DI PIETTO GIANPAOLO del foro di MILANO in difesa di PARTI CIVILI Alessandro Stranisci in proprio e unitamente alla sig.ra Sara Fiore quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Niccolò Stranisci che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato SILVESTRI ALESSANDRA del foro di MILANO in difesa di PARTI CIVILI Amoruso Ida e Stranisci Giuliano che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita altresì conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato PLATI LUIGI del Foro di Pavia in sostituzione dell'avvocato VARISCHI PIERLUIGI del foro di MILANO in difesa di ROLLO FRANCO come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che *chiede l'accoglimento del ricorso.*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 Febbraio 2017 la Corte di appello di Milano ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto ROLLO Franco, già titolare in Milano di una azienda che realizzava mobili componibili, colpevole del reato di omicidio colposo a danni del dipendente STRANISCI Giuseppe, deceduto per mesotelioma pleurico che si assumeva conseguenza della malattia professionale contratta sul luogo di lavoro, e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, cui assegnava somme provvisionali.

2. All'imputato era contestato di avere omesso accorgimenti e presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici, pure imposti dalla normativa prevenzionale specifica (art.4 lett.b), c), 15, 19, 20 e 21 Dpr 303/56, e 4 lett.c) Dpr 547/55, necessari a contenere l'esposizione alle polveri di amianto del lavoratore impegnato in pericolose lavorazioni a contatto con prodotti in amianto.

2.1 In particolare era ad esso ascritto un difetto di informazione sui rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui il dipendente era esposto e sulle misure necessarie per ovviare a tale pericolo, nonché la omessa predisposizione e fornitura di strumenti di protezione individuale e la omessa vigilanza sul loro impiego. In termini più generali si contestava al ROLLO la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative atte a impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi, quali idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, la limitazione ai tempi di esposizione, la separazione dei lavori nocivi, la omessa predisposizione di procedure di lavoro volte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto ovvero presidi atti alla umidificazione delle polveri.

3. Ad avviso della Corte di Appello del tutto coerentemente rispetto agli esiti del giudizio di primo grado era emerso che la morte dello STRANISCI era conseguita a mesotelioma pleurico, sulla base di inoppugnabile diagnosi clinica ed istologica e che tale patologia era diretta conseguenza dall'esposizione all'amianto che aveva caratterizzato la storia lavorativa della persona offesa; che le indagini di polizia giudiziaria, condotte anche attraverso l'ausilio del Registro mesoteliomi della Regione Lombardia avevano consentito di acclarare che, sebbene la storia lavorativa dello Stranisci fosse caratterizzata da estrema mobilità nel settore professionale di competenza (falegname), soltanto presso la ditta Effe Erre del Rollo il lavoratore era stato in contatto con le polveri di amianto per un periodo significativo.

3.1 Rappresentava ancora come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, fosse risultato provato che la persona offesa aveva operato a contatto di un composto di amianto (fibro cemento) così da inalare le polveri e che, sebbene non fosse certa la durata dell'esposizione, la stessa non era stata inferiore ad un arco temporale minimo (da sei mesi a due anni) idoneo a determinare l'insorgenza della patologia sulla base di leggi di copertura scientifiche universalmente riconosciute, o comunque dotate da indici di corroborazione a livello scientifico ampiamente accreditati e condivisi.

4. Quanto agli addebiti di colpa generica e specifica evidenziava come il Rollo avesse esposto il lavoratore alle nocive immissioni senza neppure acquisire adeguate informazioni sulla natura e sulla possibile nocività del materiale impiegato per la realizzazione del modulo di arredo e, di conseguenza, senza dotare gli ambienti di lavoro di tutti quei presidi che la scienza e la tecnica dell'epoca, già sensibile e allarmata dalla nocività dell'esposizione dei lavoratori all'amianto, suggerivano e avrebbero imposto nelle lavorazioni.

In particolare veniva evidenziata dal giudice distrettuale la mancata adozione di presidi volti a escludere il contatto del lavoratore con le polveri, la inidoneità dell'impianto di aspirazione, la mancata dotazione di mascherine idonee a filtrare le polveri, il mancato controllo della loro adozione, ma ancora prima rilevava la colpa generica di avere sottoposto il lavoratore alla inalazione di polveri di amianto in assenza di una adeguata valutazione del rischio dell'impiego del materiale nella produzione, comportamento di per sé idoneo a provocare la malattia.

4.1 Escludeva infine che potesse costituire profilo di esclusione della colpevolezza, sotto il profilo della concretizzazione del rischio e della causalità della colpa, la ritenuta inadeguatezza delle misure preventive prospettate per azzerare il rischio di contrarre la patologia, dal momento che la maggiore esposizione, per intensità e durata, aumentava il rischio di contrarre la malattia.

5. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Pierluigi Varischi.

5.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla applicazione della legge scientifica e alla ricostruzione della serie eziologica, nonché violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ricostruzione del nesso causale, accertato senza operare alcun vaglio critico delle argomentazioni antagoniste e senza esporre le ragioni della sua scelta.

Lamenta in particolare come la Corte di Appello non abbia affrontato il tema della causalità individuale, con particolare riferimento alla durata del tempo di esposizione e alla intensità della esposizione cui era stato sottoposto lo Stranisci,

dati che risultavano del tutto incompatibili con l'applicazione della legge di copertura scientifica richiamata dal CT del pubblico ministero (teoria della dose dipendenza), stante l'assoluta esiguità del periodo di esposizione del lavoratore e la mancanza di un uso intenso e ubiquitario del materiale nocivo nel capannone, il quale risultava contenuto in un componente di un unico modulo di arredo.

5.2 Denuncia inoltre come del tutto assertiva e congetturale la retrodatazione della lavorazione del prodotto (intercolumnio) operata dal giudice di appello per giustificare un più prolungato contatto del lavoratore con le fibre di amianto, rispetto all'epoca del brevetto del prodotto (febbraio 1988), tenuto altresì conto che la produzione del mobile era stata spostata nel corso dell'anno 1988 presso altro stabilimento (in Rosate), cui lo Stranisci non era mai stato addetto.

5.3 Si duole altresì delle considerazioni espresse dal giudice di appello con riferimento alla intensità della esposizione, ricavata sulla base di valori del tutto congetturali, tenuto conto che nulla era dato sapere sulla composizione del fibro cemento utilizzato, della quantità di amianto contenuto e dei relativi parametri di riferimento, atteso che lo Stranisci era addetto a singoli momenti della lavorazione del prodotto, incaricato di praticare fori nelle colonne per consentire l'aggregazione di ulteriori componenti in legno. Parametri di dispersione in area che, secondo gli accertamenti tecnici dei consulenti della difesa, erano risultati di molto inferiori alle soglie limite consentite dai parametri internazionali, successivamente acquisiti dalla normativa nazionale prima dell'abolizione dell'amianto dalle lavorazioni.

5.4 Assolutamente apodittico viene inoltre ritenuto il tessuto argomentativo della sentenza impugnata per escludere la alternatività delle possibili fonti di induzione della patologia laddove, a fronte di una vita lavorativa che aveva condotto lo Stranisci a spostarsi in distinti ambienti lavorativi e ad esporsi a possibili alternative fonti di innesco, il giudice di merito era risalito al periodo lavorativo presso l'azienda del Rollo in quanto la stessa era l'unica segnalata nel registro mesoteliomi della Regione Lombardia, peraltro proprio in relazione a quanto occorso allo Stranisci, e pertanto in assenza di ulteriori elementi di riscontro.

5.5 Con una seconda articolazione la difesa del ricorrente si duole di vizio di motivazione per erronea ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, laddove alla stregua di una indagine in concreto ex ante, condotta sulla base delle effettive conoscenze dell'epoca e delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro in cui i dipendenti erano chiamati ad operare, risultava un'assoluta carenza motivazionale sul profilo della rappresentazione, da parte del Rollo, della presenza di amianto nei componenti trattati, né risultava esplorato

adeguatamente il contesto lavorativo, in particolare se caratterizzato da polverosità eccessiva e comunque sopra alle soglie di tolleranza previste da disposizioni regolamentari o comunque dai dati di riferimento dell'areo dispersione acquisiti dalla disciplina internazionale.

5. Con una terza articolazione si duole di carenza assoluta di motivazione in ordine a censura sollevata nei motivi di appello avverso la ordinanza istruttoria del Tribunale di Milano in data 23.9.2015 in ordine alla acquisizione delle sommarie dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell'art.512 cod.pen., a fronte della dedotta inammissibilità dell'acquisizione, atteso che al momento dell'assunzione delle SIT risultava tutt'altro che imprevedibile la sopravvenuta impossibilità di ripetizione; viene altresì rilevata la irritualità della verbalizzazione laddove, preso atto che la persona offesa non era in grado di rispondere, se non attraverso la mimica, l'agente verbalizzatore in violazione della disciplina sulla documentazione dell'attività di PG e sulle forme di tale verbalizzazione, aveva confezionato l'atto come una unica e articolata dichiarazione. Il ricorrente pertanto escludeva la ritualità della stessa presenza delle SIT della P.O. nel fascicolo processuale e ne contestava altresì qualsiasi valenza sotto il profilo probatorio.

4.2 Con una ultima articolazione deduce vizio per carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale onde acquisire documentazione volta a dimostrare che la realizzazione del modulo di arredo in oggetto era proseguita anche negli anni 1992 e 1993 da parte della azienda Quark che era subentrata nella produzione, rappresentando la necessità di tale acquisizione onde fornire riscontro alla testimonianza SERVELLO. Questi, collega di lavoro dello Stranisci, aveva riferito in dibattimento di una attività produttiva svolta per dieci anni, inducendo pertanto i giudici di merito a utilizzare tale dato temporale anche con riferimento al lavoro svolto dalla persona offesa, laddove invece lo stesso andava letto nella prospettiva del testimone il quale aveva proseguito a lavorare alle dipendenze della ditta Quark.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo tema del ricorso dell'imputato ROLLO attiene al riconoscimento della relazione causale tra l'insorgenza della patologia tumorale che condurrà a morte il dipendente falegname STRANISCI Giuseppe e lo svolgimento di un'attività professionale nella produzione di mobili tra gli anni 1982 e 1989 nel laboratorio falegnameria di Milano, nel corso della quale, per un limitato periodo temporale, era stato addetto a operare su una linea che presentava dei componenti in fibro cemento a base di amianto.

1.1 Il ricorrente contesta l'iter logico argomentativo della sentenza del giudice di appello in primo luogo in relazione ai temi fondanti della causalità generale in ipotesi di patologie asbesto correlate, con particolare riferimento alla declinazione di una legge scientifica di copertura, rappresentando come l'esposizione al nocivo vettore, per durata, intensità, caratteristiche di lavorazione e modesta polverosità dell'ambiente di lavoro, fosse assai poco significativa e comunque non misurabile tanto in termini oggettivi, quanto se rapportata alla complessiva vita lavorativa della persona offesa.

1.2 Sotto diverso profilo si doleva del fatto che gli argomenti sopra indicati dovessero quantomeno costituire oggetto di attenta analisi contro fattuale nella verifica di secondo livello e cioè nel riscontro induttivo, di natura processuale, di validazione di attendibilità della legge di copertura scientifica, soprattutto nell'esclusione di possibili individuali fattori alternativi di innesco della patologia, lettura differenziale che era mancata o si era fondata su elementi probatori incerti e, in parte, inutilizzabili.

2. Per maggiore sinteticità della presente esposizione appare utile ribadire quali siano i dati intorno ai quali non vi è discussione:

- il lavoratore STRANISCI trovò la morte il 26.11.2012 perché malato di mesotelioma pleurico;
- egli aveva lavorato durante un ampio arco temporale presso la ditta Effe Erre di ROLLO Franco (1982-1999), all'interno del quale era dato un limitato periodo (da sei mesi a due anni) di esposizione all'amianto;
- non risultavano acquisite al processo evidenze di ulteriori esposizioni, professionali o ambientali, familiari o ricreative, al nocivo vettore;
- il Rollo risulta essere stato il titolare unico della ditta di produzione di mobili la cui lavorazione aveva portato lo STRANISCI ad esporsi alle nocive fibre di amianto, esposizione che non risulta contestata dalla difesa del ricorrente nel suo astratto realizzarsi, ma di cui si assume la inefficienza, quanto alla effettiva percentuale del composto nel materiale utilizzato, quanto alla possibilità di effettiva aero dispersione nell'ambiente di lavoro.

3. Orbene, come si è andata delineando nelle sentenze di legittimità a partire dalla sentenza Cozzini e come è stato posto in luce nella consulenza tecnica del dott. Oddone, il momento che primariamente rileva ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto, in virtù della concezione condizionalistica della causalità, è stato individuato nella "iniziazione" della malattia tumorale, quando cioè si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti

infiammazioni determinate dalla inalazioni delle polveri di amianto, porterà alla trasformazione in chiave tumorale delle cellule mesoteliali, nonché all'attivazione di successivi stadi di riproduzione delle cellule patogene e di proliferazione fino al raggiungimento di uno stadio finale che segna il punto di non ritorno, ove anche la interruzione della esposizione al fattore patogeno diventa del tutto indifferente ai fini della progressione della patologia fino al momento della evidenza clinica.

3.1 Si tratta, per dirla in altri termini, dell'innescò di quel processo causale del cancro che, come ha ribadito questa Corte di legittimità in più occasioni, si realizza in un periodo assai precoce rispetto all'esposizione massiva del lavoratore all'amianto. Tale periodo, secondo il sapere scientifico, non può essere quantificato in maniera predeterminata, ma dipende da specifiche contingenze, relative tanto alle caratteristiche della lavorazione e al tipo di impiego del materiale nocivo, nonché all'entità della esposizione quotidiana, quanto a fattori di carattere personale relativi alle condizioni soggettive di ciascun lavoratore.

3.2 Nel caso in specie il consulente tecnico, con argomenti non oggetto di specifica contestazione ha evidenziato che, allo stato delle conoscenze, non sono ravvisabili fattori scatenanti diversi dall'esposizione all'amianto per il mesotelioma pleurico e che il periodo di latenza convenzionale occorso allo Stranisci (arco temporale tra inizio della esposizione e diagnosi della patologia), pari a circa 30 anni, risultava del tutto compatibile con i termini di latenza medi (da venti a quaranta anni); quanto alla durata e alla intensità dell'esposizione osservava che *l'insorgenza del mesotelioma viene messo in relazione anche ad una dose innescante piccola, in alcuni casi straordinariamente piccola, rappresentando altresì aumenti di rischio significativi anche per periodi espositivi massimi di cinque anni.*

4. Il ruolo del giudice e lo strumentario metodologico nella sua disponibilità, allorquando l'accertamento dei fatti è tributario del sapere esperto, sono stati da questa Corte sottoposti ad una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica. Almeno a partire dalla citata sentenza Cozzini, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un brocardo e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato del tradizionale *iudex peritus peritorum* sulla scia del più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze scientifiche, *"si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono*

proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo".

4.1 Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa.

4.2 Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria: *"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove".*

4.3 La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla *"logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza"*. In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione.

4.4 Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.

4.5 Anche successivamente alla sentenza *Cozzini* questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di Di Palma ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, n. 16237/2013) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi scientifica accolta dal giudice di merito sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.

5. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale.

6. Il giudice di appello al contrario, con articolato motivazionale assolutamente congruo e attraverso una analitica valutazione comparativa e critica delle opposte tesi ha dato atto che, ai fini della soluzione del problema della causalità generale in tema di patologie asbesto correlate, vanno poste alla base del ragionamento inferenziale dell'interprete giurisdizionale esclusivamente i precipitati di un sapere scientifico dotato di un elevato coefficiente di corroborazione, assumendo al contempo che quello utilizzato, scevro da tutte le implicazioni di regola associate al controverso tema dell'effetto acceleratore, risultava pienamente riscontrato attraverso indici di validazione processuale nella valutazione del caso concreto (causalità individuale), dalla esclusione di giustificazioni causali alternative e dalla ricorrenza di una posizione di garanzia in capo al ROLLO in relazione al periodo in cui intervenne la esposizione del dipendente al fattore patogenetico.

7. Quanto all'aspetto preliminare il giudice di appello ha dato contezza del fatto che lo STRANISCI entrò certamente in contatto con le polveri di amianto presso il laboratorio esposizione della azienda EFFE ERRE in Via Pestalozzi prima che la produzione venisse spostata presso la sede di Rosate e, fondandosi sulle testimonianze dei dipendenti e colleghi della persona offesa, in parte riscontrate dalle stesse ammissioni dell'imputato, concludeva che risultava acclarata l'esposizione per un periodo minimo di sei mesi e massimo di oltre un anno e mezzo, che l'attività dello STRANISCI si poneva in diretto rapporto con le fibre di amianto (trattandosi di operare buchi con il trapano o tagli delle componenti del mobile in fibrocemento onde adattarlo a varie soluzioni di arredo) anche in ragione dell'assenza di protezioni e che la manifestazione diagnostica della patologia risulta del tutto compatibile con la latenza iniziata con la prima esposizione.

7.1 In termini di causalità generale il giudice di appello ha poi coerentemente evidenziato come, sulla base di opinione ampiamente condivisa nella comunità scientifica non esista per la patologia occorsa allo STRANISCI (mesotelioma pleurico) fonte di innesco alternativa alla esposizione alle polveri di amianto e che la più accreditata elaborazione teorica della dose risposta o dose dipendenza non contraddice il dato temporale di esposizione del dipendente Stranisci, sia pure nel valore più basso della forchetta (sei mesi), atteso che se le esposizioni successive, per quantità, intensità e frequenza, determinano un maggiore rischio di contrarre la patologia, nessuna esposizione può ritenersi irrilevante e priva di rischi, essendo stata riconosciuta relazione causale tra esposizioni minime e la insorgenza della patologia (consulenza Oddone in relazione a postulati di Selikov)

8. Risultano pertanto del tutto sterili e privi di agganci giustificativi i motivi di ricorso del ROLLO ove introducono asseriti aspetti di contraddittorietà ed illogicità della motivazione del giudice distrettuale sulle cause di insorgenza della patologia in relazione ai modi, ai tempi e alla intensità della esposizione, atteso che i testi escussi e lo stesso imputato hanno confermato la lavorazione del modello "intercolumnia" per un periodo di tempo, diversamente modulato, ma comunque non indifferente (almeno sei mesi) presso il laboratorio di Via Pestalozzi e il coinvolgimento diretto del dipendente Stranisci nella lavorazione ed essendo risultato altresì accertato che alcuni componenti del mobile (le colonne) contenevano fibre del patogenetico vettore che lo stesso datore di lavoro ha ammesso trattarsi di fibrocemento.

Invero ricorrono tutti i presupposti sulla cui base il giudice distrettuale ha riconosciuto, in termini di causalità generale, la relazione tra la esposizione al nocivo vettore, certamente intervenuta presso l'officina di via Pestalozzi, e

l'insorgenza del male in costanza di adeguata ed accreditata legge di copertura scientifica.

9. 'E evidente pertanto che gli appunti del primo motivo di ricorso attengono non già al piano della causalità generale ma a quello della eziologia individuale e in particolare agli elementi logico processuali impiegati dalla Corte di Appello di Milano per escludere la ricorrenza di fonti di innesco alternative, così da ingenerare il dubbio sulla effettiva incidenza causale del contatto con le polveri di amianto realizzatosi presso la sede lavorativa della azienda gestita dal ROLLO.

9.1 Le censure risultano peraltro prive di fondamento laddove basate su ipotesi alternative congetturali, possibilità astratte e prive di agganci fattuali.

Il giudice di appello ha al contrario evidenziato come da un lato gli accertamenti eseguiti tramite il nucleo di Polizia giudiziaria specializzato nel settore, anche mediante ricorso agli appositi registri che segnalano evenienze di patologie asbesto correlate, hanno escluso alternative occasioni di induzione della patologia presso le ulteriori undici sedi lavorative dello STRANISCI, ovvero ulteriori ipotetiche fonti di innesco alternative (alcune colle impiegate in falegnameria). Dall'altro lato ha evidenziato, con motivazione assolutamente integra e coerente sul piano logico giuridico, come le possibili fonti di innesco nel settore della falegnameria fossero assolutamente infrequenti, *atteso che l'uso dei materiali contenenti amianto all'interno di falegnamerie costituisce indubbiamente un'anomalia*, mentre era ad escludere la possibile rilevanza causale di alcune colle impiegate nella lavorazione del legno in ragione del loro carattere di vischiosità del tutto inadatto al rilascio di particelle inalabili, non risultando al contempo *altri ambienti in cui la parte lesa potesse avere inalato fibre di amianto in misura sia pure minima ma significativa*.

9.2 Con argomentare altrettanto logico il giudice appello rilevava che neppure la difesa dell'imputato aveva prospettato fonti alternative di innesco, riconducibili a pregresse esposizioni all'amianto o ad altri fattori oncogeni.

Giova sul punto evidenziare come in tema di causalità, a fronte di una giustificazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa, idonea ad inficiare o a caducare la prima non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile (sez.IV, 13.2.2008 Maggini, Rv.239809) e il giudice distrettuale si è attenuto a tali indicazioni, esplorando i vari ambiti di possibili causalità alternative e finendo per concludere che se in termini positivi era emersa la ipotesi di derivazione ampiamente trattata nel giudizio de quo, arricchita dai contributi dichiarativi e tecnici per cui è processo, nessuna ulteriore prospettiva di innesco, professionale o ambientale, era emersa, neppure come

tema oggetto di ulteriore approfondimento, se non in termini del tutto aleatori e privi di concreto aggancio alla realtà fattuale.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.

10. A seguito del rigetto del primo motivo di ricorso in ragione di una corretta utilizzazione del sapere scientifico in tema di causalità per patologia asbesto correlata, che ha trovato adeguati riscontri anche sul versante dell'accertamento induttivo secondo criteri di logica processuale di verifica di secondo livello sul piano individuale, risulta del tutto ultroneo l'approfondimento istruttorio pure richiesto dalla difesa del Rollo con atto di appello per circoscrivere le dichiarazioni rese dal teste SERVELLO in dibattimento in relazione al complessivo periodo di esposizione dello Stranisci.

10.1 Invero il giudice distrettuale ha fornito motivazione completa e congrua sui tempi di induzione della malattia, evidenziando come non sussista nella comunità scientifica l'approdo alla indicazione di un tempo minimo di esposizione affinché si determini l'innescio irreversibile della malattia, ritenendo al riguardo del tutto sufficiente un periodo di esposizione minima, quale quello di sei mesi risultante con certezza da elementi processuali (testimonianze Servello e Zoppi, dichiarazioni imputati, dati Inps su rapporto di lavoro dello Stranisci, progettazione e brevetto del modello di mobile), che il giudice ha ritenuto di estendere a due anni sulla base di inferenze logiche, escludendo in tal modo implicitamente la utilità di verificare se la produzione del mobile proseguì nel corso degli anni '90.

10.2 Parimenti infondato è il motivo di ricorso in cui viene dedotta carenza motivazionale in relazione alle censure svolte in appello avverso la ordinanza con cui veniva disposta l'acquisizione agli atti del processo del verbale di dichiarazioni della persona offesa STRANISCI Giuseppe.

Invero al di là delle questioni, pure legittimamente sollevate dalla difesa dell'imputato, in ordine alla utilizzabilità delle "sommarie informazioni" assunte dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari a fronte di una condizione patologica che le impediva di comunicare, se non a gesti, va evidenziato che qualora con il ricorso per cassazione si lamenti la inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attività ispettiva, in assenza delle

garanzie di difesa previste dal codice di rito sez.III, 2.10.2014, Calabrese, Rv.262014; 18.11.2016, La Gumina, Rv.269218).

Se la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova di resistenza mediante l'allegazione della rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa nell'assunzione della decisione di responsabilità del ROLLO, d'altro canto la ricostruzione del periodo di esposizione dello Stranisci al materiale composto da amianto è stata operata dal giudice di appello in maniera del tutto autonoma e disarticolata dalla originaria prospettazione accusatoria (che sulla base delle dichiarazioni dello Stranisci aveva indicato in un periodo di circa sei anni l'esposizione al fattore nocivo), prescindendo totalmente dal contenuto di tali dichiarazioni, di cui il giudice distrettuale ha implicitamente ritenuto la irrilevanza, limitandosi al contempo a valorizzare i dati documentali e dichiarativi già sopra evidenziati che circoscrivevano il periodo di esposizione del lavoratore all'amianto ad un periodo di poco precedente e coevo al brevetto del modello di mobile (intervenuto tra Febbraio-Settembre 1988). Le dichiarazioni della persona offesa pertanto non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di appello che ha fondato il proprio convincimento, riflesso in una motivazione priva di vizi logici, sul precipitato di un sapere scientifico che non fissa un termine minimo di esposizione ai fini dell'innescò della patologia, che si è invece affidato ad una serie di inferenze logiche processuali quali la latenza della patologia asbesto correlata, le caratteristiche della lavorazione, la polverosità dell'ambiente di lavoro, la promiscuità delle lavorazioni nel medesimo ambiente (taglio e foratura delle colonne, montaggio degli altri componenti), l'assenza di adeguati presidi di sicurezza, nonché la mancanza, come precisato, di fattori alternativi di innesco.

11. Il motivo di ricorso che si duole della riconosciuta sussistenza dell'elemento psicologico si presenta assolutamente infondato in quanto non si confronta con le articolate motivazioni del giudice distrettuale, il quale non solo ha posto in rilievo che la lavorazione del dipendente STRANISCI si svolgeva a diretto contatto con le porzioni dei manufatti in fibrocemento, ma ha altresì evidenziato la complessiva polverosità del luogo di lavoro, rammentata dai testimoni ZOPPI e SERVELLO, la promiscuità delle diverse lavorazioni che comprendevano, nel medesimo ambiente di lavoro, il taglio delle lastre e la sagomatura delle colonne e le specifiche attività demandate allo STRANISCI (foratura dei componenti e montaggio di altri elementi di arredo per la composizione del modello).

11.1 Del tutto infondata è anche la allegazione che il Rollo, alla fine degli anni '80 del secolo scorso potesse non essere a conoscenza della pericolosità del

composto impiegato per la realizzazione dei mobili di nuova realizzazione, avendo peraltro il giudice di appello adeguatamente evidenziato come la legislazione dell'epoca, fin dalla metà degli anni '50 imponesse al datore di lavoro non solo l'obbligo del contenimento delle polveri sul luogo di lavoro e di dotare i lavoratori di strumenti idonei a proteggere le vie aeree (art.4 e 21 Dpr 303/1956), ma in termini più generali di informare i lavoratori dei rischi specifici cui erano sottoposti e di fornire strumenti di protezione individuali e collettivi per preservarli dagli specifici rischi lavorativi cui erano esposti, sulla base della disciplina del DPR 1955/1947.

11.2 Ma a prescindere dalla sussistenza di regole cautelari inosservate incontestata la posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro, il giudice di appello ha correttamente motivato in punto di rimproverabilità soggettiva del datore di lavoro e della esigibilità della condotta richiesta la quale, presupponendo la soggettiva capacità di osservare la regola cautelare, si sostanzia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa. Trattasi invero di imprescindibile aspetto in cui si articola il rimprovero colposo per la realizzazione di un evento che poteva essere evitato mediante la esigibile osservanza delle regole cautelari disattese (cfr. sez.IV, 19-20.11.2015 PG in proc. Barberi, Rv. 267811-267815 in motivazione).

11.3 Le regole cautelari evocate dalla disciplina infortunistica di cui alla imputazione si riferiscono alla aerodispersione di polveri nocive, diffuse negli ambienti lavorativi in quantità massive, di regola percepibili se non nell'ambiente che le contiene, quantomeno con la inalazione. La stessa giurisprudenza di legittimità (sez.IV, 17.1.2012 n. 20227, Marchiorello, non mass.), nell'affrontare il quadro storico di riferimento è a riferire che già alla fine degli anni '60 del secolo scorso la comunità scientifica inizia a collegare il mesotelioma pleurico alla polvere di amianto, mentre *negli anni '80 del secolo scorso è ormai acquisita dalla dottrina medica la compiuta consapevolezza degli effetti cancerogeni dell'amianto con particolare riguardo ai mesoteliomi.* Nella sentenza impugnata si rilevava come per stessa ammissione dell'imputato il materiale di composizione del mobile "intercolumnio" era stato acquistato come "fibrocemento" e dal contenuto delle deposizioni riportato dalla sentenza di primo grado emergono altresì le sollecitazioni del datore di lavoro all'utilizzo di mascherine di protezione e alla osservanza di una condotta accorta, senza peraltro che a tali generiche raccomandazioni seguisse una reale presa in carico del rischio da isolare, ovvero che vi fosse alcun effettivo controllo sul concreto utilizzo di presidi di sicurezza o che venissero adottati tutti quegli accorgimenti che, sulla base delle conoscenze riconducibili al momento della lavorazione, fossero in grado di ridurre il pericolo di innesco della patologia (umidificazione del materiale, segregazione degli

ambienti di lavoro destinati alla lavorazione dell'amianto, separazione delle lavorazioni).

11.4 Il giudice di appello pertanto del tutto correttamente ha posto, quale principale ed assorbente profilo di addebito nella prospettiva della prevedibilità dell'evento per l'agente concreto rappresentato dal ROLLO, il fatto che questi, pur operando quale artigiano mobiliere in cerca di soluzioni innovative di arredo attraverso l'impiego di materiali alternativi al legno, non si era preoccupato di verificare la consistenza e la natura del composto in fibrocemento, scelto appositamente per la sua duttilità, della cui "certificata" pericolosità ha riferito lo stesso titolare della ditta venditrice, innestando su tale materiale un'intera linea di produzione.

11.5 Non pare dubbio pertanto che risulta assolutamente condivisibile e logica la conclusione cui era pervenuto il giudice distrettuale nel riconoscere *ingiustificati profili di leggerezza ed imprudenza* in un siffatto atteggiamento da parte di chi abbia omesso ogni ulteriore indagine sulla composizione del materiale utilizzato e sulle cautele che la relativa utilizzazione, manipolazione e trasformazione avrebbero imposto sul luogo di lavoro da questi presidiato (sez.IV, 27.2.2017, Di Pietro, Rv.269254 sul percorso da seguire per l'accertamento della prevedibilità), ponendosi esso stesso in una condizione di inanità, e di incapacità di verificare la salubrità del luogo di lavoro (concentrazione delle polveri) e di adottare le misure che esperienza e tecnica e legislazione antinfortunistica del momento storico (assolutamente sensibili alla fine degli anni '80 ai rischi conseguenti all'inalazione di fibre di amianto) gli avrebbero imposto di adottare, attraverso una valutazione ex ante misurata sul modello di agente produttore di componenti di arredo in fibrocemento (sez.4, 3.11.2016, P.C. in proc.Bordogna e altro; sez.IV, 29.1.2013, Cantore, Rv.255105 sui criteri di imputabilità soggettiva).

12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che hanno concluso anche nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Amoruso Ida e Stranisci Giuliano che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre a spese generali al 15 %, CPA ed Iva e dalle parti civili Stranisci Alessandro, anche in

proprio, e Fiore Sara, quali esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Stranisci Nicola, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre a spese generali al 15 %, Cpa ed Iva.

*si legge
"N. Nicola"*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2018.

Il Consigliere estensore


Ugo Bellini
Ugo Bellini

Il Presidente

Giacomo Fumu
Giacomo Fumu

Depositata in Cancelleria

Oggi. 15 GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra